




COMUNE DI SANT'ONOFRIO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



REGOLAMENTO

Per la distribuzione di materiale promozionale
attraverso il volantinaggio o il "porta a porta"

Approvato con Deliberazione del C. C. n. 07 del 09.02.2017

INDICE

ART.	1	FINALITÀ	PAG.	3
ART.	2	DEFINIZIONI	PAG.	3
ART.	3	AUTORIZZAZIONI	PAG.	3
ART.	4	TACITA AUTORIZZAZIONE	PAG.	3
ART.	5	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	PAG.	3
ART.	6	PAGAMENTO IMPOSTA	PAG.	4
ART.	7	DEFINIZIONE DELL'IMPOSTA	PAG.	4
ART.	8	DIVIETI	PAG.	4
ART.	9	RESPONSABILITÀ	PAG.	5
ART.	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE	PAG.	5
ART.	11	MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE	PAG.	5
ART.	12	DINIEGHI	PAG.	5

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende ordinare la distribuzione di materiale pubblicitario (cosiddetti "volantini") di carattere commerciale a domicilio con metodo del "porta a porta" o a mano, effettuata da persone incaricate allo scopo.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Si definisce "volantino" un foglio realizzato generalmente con materiale cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o di propaganda.
2. Entro tale tipologia sono compresi anche i "volantini" realizzati con più pagine e destinati a pubblicizzare particolari iniziative di carattere commerciale quali per esempio: svendite, saldi, promozioni, ecc.

ART. 3 AUTORIZZAZIONI

1. La distribuzione dei "volantini" lungo le strade comunali ovvero le strade ricadenti sul territorio comunale è subordinata ad autorizzazione degli Uffici comunali, da richiedere in carta semplice presentando una apposita richiesta.
2. Per la richiesta di autorizzazione dovrà essere utilizzando apposito modulo, da richiedere presso gli uffici comunali ovvero disponibile sul sito internet di questo Ente.
3. Tale richiesta dovrà essere presentata al protocollo comunale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al fine di dare la possibilità agli Uffici comunali di effettuare la necessaria istruttoria, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego.

ART. 4 TACITA AUTORIZZAZIONE

1. In assenza di atto di diniego motivato ed emesso dagli Uffici comunali, almeno 7 giorni prima dall'inizio della prevista attività di distribuzione, l'autorizzazione si dovrà intendere tacitamente rilasciata.

ART. 5 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi ed in caso contrario non sarà presa in considerazione dall'Ente e, quindi, archiviata. Elementi necessari da inserire nella richiesta:
 - a. Generalità complete anche del codice fiscale del richiedente;

- b. Periodo in cui si effettuerà il volantinaggio: indicare sia il giorno di inizio della distribuzione che quello in cui termina;
- c. Numero dei volantini che saranno distribuiti;
- d. Copia del volantino che sarà distribuito;
- e. Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

ART. 6 **PAGAMENTO IMPOSTA**

1. Prima di procedere alla distribuzione del materiale pubblicitario, dovrà essere pagata la relativa imposta nelle modalità indicate nel modello di richiesta.
2. Ad integrazione della richiesta di autorizzazione, l'attestazione di pagamento dell'imposta dovrà essere consegnata agli Uffici di questo Ente prima di procedere alla distribuzione del materiale pubblicitario.
3. Il mancato pagamento dovrà intendersi come rinuncia alla richiesta di distribuzione del materiale pubblicitario; pertanto, in tale circostanza, l'eventuale autorizzazione, anche tacita, è da intendersi revocata.

ART. 7 **DEFINIZIONE DELL'IMPOSTA**

1. La Giunta Comunale si occupa della determinazione dell'imposta. Questa viene stabilita attraverso la determinazione di un tariffario che tenga conto della quantità di volantini distribuiti, della frequenza e della finalità della diffusione pubblicitaria.

ART. 8 **DIVIETI**

1. L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:
 - a. È vietato gettare "volantini" (o altro materiale pubblicitario) sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
 - b. È vietato abbandonare, lungo le strade, "volantini" (o altro materiale pubblicitario);
 - c. È vietato posare "volantini" (o altro materiale pubblicitario) al di fuori delle cassette postali o di altri appositi contenitori;
 - d. È vietata la collocazione di "volantini" (o altro materiale pubblicitario) sui veicoli in sosta;
 - e. È vietata ogni altra forma arbitraria e selvaggia di distribuzione di "volantini" (o altro materiale pubblicitario), che rischia di deturpare il decoro urbano del territorio di competenza di questo Ente comunale.

ART. 9

RESPONSABILITÀ

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sarà ritenuto responsabile colui che ha effettuato la richiesta di cui all'Art. 5.
2. Qualora la distribuzione avvenga in maniera abusiva ovvero senza aver effettuato la necessaria domanda di autorizzazione, saranno ritenuti responsabili della violazione coloro che materialmente hanno effettuato la distribuzione dei "volantini" (o di altro materiale pubblicitario).

ART. 10

SANZIONI

1. In caso di inosservanza del presente Regolamento, le sanzioni da applicare sono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Alla sanzione dovuta per l'inosservanza del presente regolamento dovranno comunque essere aggiunte eventuali spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Gli uffici comunali, rilevate le responsabilità, elevano e notificano la relativa sanzione.
4. L'ammontare delle sanzioni dovranno essere versate all'Ente nelle modalità previste allo scopo.

ART. 11

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

1. Il personale addetto al servizio di consegna di "volantini" (o altro materiale pubblicitario), dovrà essere provvisto - durante la distribuzione - di cartellino identificativo bene in vista. Nel cartellino identificativo dovranno essere presenti una foto, il nome e il cognome o, in alternativa, il numero di matricola con cui risulta assunto, la mansione e l'azienda o la persona fisica che ha effettuato la richiesta di cui all'Art. 5
2. Al fine di tutelarne l'incolumità, il personale addetto al servizio di consegna di "volantini" (o altro materiale pubblicitario) avrà, altresì, l'obbligo di indossare giubbotti o le bretelle rifrangenti (arancione, rosso o giallo) oltre eventuali DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti per lo svolgimento della mansione.

ART. 12

DINIEGHI

1. In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione di "volantini" (o altro materiale pubblicitario) quei soggetti (o aziende) già sanzionate per le inosser-

vanze previste dal presente Regolamento, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione.

